



COMUNE DI COREDO

PROVINCIA DI TRENTO
P.zza Cigni, 2 - C.A.P. 38010

RACCOMANDATA A/G
NR. 00467011847-3

Gentile



Coredo, 5 ottobre 2009

Prot. n. 4329

Oggetto: **notifica ordinanza**

Si invia a mezzo posta, tramite Raccomandata R.R. copia dell'ordinanza nr. 35 dd 24/09/2009, emessa dal Sindaco di Coredo, avente per oggetto: "**Archiviazione verbale di violazione**".

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

IL MESSO COMUNALE
(Vielmetti Emanuela)



ALLEGATI.

COMUNE DI COREDO

Provincia di Trento



ORDINANZA N. 35

**ORDINANZA ARCHIVIAZIONE
VERBALE DI VIOLAZIONE**

Premessa:

In data 18 agosto 2008, l'agente di polizia locale redigeva verbale di violazione amministrativa per violazione all'Ordinanza comunale n. 35 dd. 30/07/2007 prot. 3653 e sanzionata dall'art. 15 lett. l) della L.P. 13/12/1990 n. 33 (Legge provinciale sui campeggi) a carico del signor

residente a L'agente di polizia locale accertava che in data 12 agosto 2008 alle ore 12:15, il signor sostava con il proprio veicolo targato l'area di sosta pubblica in misura eccedente l'ingombro del veicolo stesso lasciando il predellino aperto.

Avverso il verbale di violazione, il signor proponeva opposizione per i seguenti motivi:

1. La violazione contestata riguarda una norma del Codice della strada;
2. L'area oggetto dell'accertamento è priva di qualsiasi segnaletica;
3. Il veicolo di proprietà del ricorrente non è un "veicolo speciale (specialità campeggio) ma autocaravan così come previsto dall'art. 54, comma 1, lett. m) del Codice della Strada.

In data 29 dicembre 2008 con prot. n. 5451, perveniva da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti l'invito a questa Amministrazione ad adeguare l'ordinanza sopra citata ed in particolare a chiarire nella stessa la corretta procedura sanzionatoria applicabile secondo i casi.

IL SINDACO

Vista la premessa di cui sopra;

visto il verbale di accertamento di violazione n. 42/2008 dd. 18 agosto 2008 redatto dall'agente del Corpo di Polizia Locale

preso atto della regolare notifica del verbale di violazione al signor in qualità di proprietario del veicolo targato nei termini di legge;

preso atto che non è stato effettuato il pagamento della sanzione e che, ai sensi dell'art.17 della legge 689/1981 è stato presentato rapporto con la prova dell'eseguita contestazione e notificazione;

letto il ricorso presentato nei termini di legge dal signor avverso il verbale di violazione;

preso atto del chiarimento inviato dal dott. Sergio DONDOLINI per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 29/12/2008;

considerato che la violazione accertata dall'agente doveva essere sanzionata correttamente attraverso la contestazione dell'art. 157 comma 7 e 8 del Codice della Strada e non come effettivamente avvenuto dall'art. 15 lett. l) della L.P. 13/12/1990 n. 33 in quanto non può essere considerata attività di campeggio il solo aver lasciato aperte le porte e/o le finestre del veicolo;

ritenuto pertanto che il provvedimento sanzionatorio per tale motivo debba essere archiviato;

visto il comma 2 dell'art. 18 della legge 689/1981;

visto il T.U.L.R.O.C. approvato con DPRReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L

ORDINA

Per i motivi sopra esposti:

l'archiviazione del verbale di violazione n.42/2008 di data 18 agosto 2008, emesso dal Corpo di Polizia Locale Anania senza dar luogo ad alcun procedimento sanzionatorio.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga notificata al signor nt. e residente a

Coredo, 24/09/2009
Prot. 4222

